

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

PROVINCIA DI BARI

ASSEMBLEA PROVINCIALE COSTITUTIVA

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI BARI

Art. 1 **L'Assemblea Provinciale** ottempera alle norme previste dall'art. 13 dello Statuto Federale. Ciascuna sigla federata comunica ufficialmente, per iscritto, al Coordinatore Provinciale la composizione della propria delegazione provinciale in seno all'Assemblea Provinciale. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al Coordinatore Provinciale che ne dà informazione all'Assemblea Provinciale medesima.

La composizione delle delegazioni all'Assemblea provinciale va aggiornata in armonia con gli aggiornamenti nazionali. Per tutte le sigle federate sono sempre vincolanti i tabulati degli Enti pagatori dello stesso mese ed anno.

Art. 2 Il **Consiglio Provinciale** elegge, in base all'art. 15 dello statuto, il Coordinatore Provinciale e l'Esecutivo Provinciale. Esso ottempera a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.

Il Consiglio provinciale della Federazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla data del rinnovo degli organismi statutari nazionali.

Il **Consiglio Provinciale** delibera in merito all'organizzazione delle attività sindacali della Federazione nell'Ambito territoriale barese.

Le delibere del Consiglio Provinciale, vincolanti per tutte le SOA dell'ambito territoriale, sono attuate dal Coordinatore e dall'Esecutivo provinciale.

I rappresentanti responsabili delle SOA non presenti nel Consiglio provinciale, su invito del Coordinatore provinciale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale, con diritto di parola ma non di voto.

Art. 3 **L'Esecutivo Provinciale** elegge il Vicecoordinatore provinciale, con funzioni di collaborazione con il Coordinatore e di sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo, ed eventualmente il Tesoriere Provinciale, nei modi previsti dall'art. 15 dello statuto nazionale.

Il Coordinatore Provinciale è membro di diritto dell'Esecutivo Provinciale.

Art. 4 Il **Coordinatore provinciale**, in quanto responsabile legale provinciale della Federazione Gilda Unams, è titolare delle relazioni sindacali con le strutture provinciali dell'Amministrazione scolastica e con gli organi istituzionali provinciali e comunali.

Collaborano con il Coordinatore tutti i componenti del Consiglio provinciale e gli esperti eventualmente individuati dal Coordinatore e dal Consiglio stesso per le loro specifiche competenze.

Qualora siano richieste decisioni immediate su questioni eccezionali, e manchi il tempo di convocare e riunire formalmente il Consiglio e/o l'Esecutivo provinciale, il Coordinatore acquisisce il parere dei componenti del Consiglio tramite e.mail preceduta da SMS di preavviso. La mancata risposta alla proposta del Coordinatore equivale ad una manifestazione di assenso alla stessa.

Delle relazioni sindacali vanno date informazioni, anche via fax o e-mail, al consiglio provinciale e ai responsabili delle strutture federate.

Art. 5 Il **Coordinatore provinciale**, sentito l'**Esecutivo provinciale**, su segnalazione dei componenti del Consiglio o dell'Assemblea ovvero degli organi delle strutture indicate all'art. 15 dello Statuto Nazionale della Federazione, nomina, surroga e sostituisce i delegati rappresentanti della Federazione medesima nei territori della provincia e nelle singole istituzioni scolastiche; questi sono tenuti a relazionare al Coordinatore circa l'andamento delle trattative.

Il Coordinatore provinciale convoca l'Esecutivo provinciale almeno cinque volte l'anno, il Consiglio provinciale almeno tre volte l'anno e l'Assemblea provinciale almeno una volta l'anno.

Art. 6 I permessi sindacali attribuiti annualmente alla Federazione possono essere fruiti esclusivamente dai delegati rappresentanti della Federazione eletti negli Organismi statutari o nominati dal Coordinatore provinciale, per la partecipazione a riunioni di organismi statutari o per attività di natura sindacale, secondo le norme nazionali vigenti.

Il monte ore annuale complessivo di permessi sindacali a disposizione della Federazione sul territorio provinciale è gestito come segue:

- a) una quota pari al 50% del suddetto monte ore è gestita direttamente dal Coordinatore provinciale per la realizzazione di iniziative e attività di cui all'art. 2 comma 3.
- b) la quota restante è attribuita alle singole SOA, in misura proporzionale al numero dei loro iscritti quale risulta dai tabulati dell' Ente pagatore del mese di ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 7 I rappresentanti responsabili delle singole SOA sono tenuti a far pervenire al Coordinatore provinciale brevi manu, a mezzo fax o posta elettronica - sostenendola possibilmente con un SMS, la richiesta preventiva di fruizione dei permessi di cui all' art.6, comma 2, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima del suo inoltro all'Amministrazione. La comunicazione dovrà contenere:

- a) il nome del dirigente della Federazione fruitore del permesso;
- b) l'unità scolastica o l'ufficio in cui il dirigente sindacale presta servizio;
- c) il numero di ore di permesso richieste;
- d) l'attività di natura sindacale per la quale il permesso viene richiesto, e la località in cui la stessa sarà esplicata.

In caso di inottemperanza alle norme regolamentari, il Coordinatore provinciale nega la fruizione del permesso sindacale.

Art. 8 Il presente Regolamento Provinciale può essere modificato dall'Assemblea Provinciale a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Art. 9 Per tutto ciò che non è stabilito in questo Regolamento Provinciale si rinvia alle norme nazionali e, in mancanza di queste, alla legislazione vigente.

L'assemblea provinciale delibera che il Consiglio provinciale sarà composto da nove membri.

Gli organismi di garanzia, sindaci e probiviri, si votano su lista unica, con un numero di candidature proporzionale al numero dei delegati delle singole SOA.

L'Esecutivo provinciale è composto da cinque membri eletti dal Consiglio.

Approvato dall'Assemblea Provinciale di Bari i 20 dicembre 2012